DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

ALTRI PROVVEDIMENTI

STUDIO TRUSSONI
DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (art. 56)

Il Decreto CURA Italia prevede alcune misure per le PMI che hanno debiti bancari:

- AFFIDAMENTI [Linee di credito a revoca e sconti fattura]
  → Le banche non possono revocare gli affidamenti fino al 30 settembre 2020

- Prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020
  → proroga naturale a tale data

- MUTUI e altri finanziamenti a rimborso rateale (Canoni di LEASING)
  → **sospensione** rate fino al 30 settembre 2020 + rimodulazione piano di rimborso senza aggravio di maggiori oneri. È possibile sospendere il rimborso della sola quota capitale

N.B.!! Resta ferma la possibilità di utilizzare l'Accordo per il Credito dell'ABI per il 2019 esteso anche al 2020, in base al quale le PMI possono richiedere:

a) la sospensione fino a 12 mesi di mutui, leasing (mobiliari e immobiliari)
b) l'allungamento della durata dei mutui fino al 100% della durata residua oppure per i finanziamenti a breve termine fino a 270 giorni

***Nostro Commento**: In caso di necessità occorrerà valutare insieme quale opportunità sia più vantaggiosa e conveniente*

INDENNITÀ PER I PROFESSIONISTI E I CO.CO.CO. (art. 27)

- I liberi professionisti con partita IVA attiva al 23/02/2020
- I lavoratori Co.co.co. attivi al 23/02/2020

Ad esempio: artigiani, commercianti, lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo

*N.B.: sono **esclusi** i titolari di partita IVA iscritti a casse previdenziali PRIVATE*

- Non titolari di pensione

- Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

→ Possono richiedere un'indennità per il mese di marzo

➔ Come? Occorre presentare domanda all'INPS e la concessione è subordinata all'importo stanziato in base alla tempistica di presentazione della domanda: è quindi molto probabile che si utilizzerà il discutibile meccanismo del "click day" già nella settimana prossima. A tal fine occorre il proprio PIN INPS.

FONDO PER IL REDDITO DA ULTIMA ISTANZA (art. 44)

- È istituito il "Fondo per il reddito da ultima istanza" → importo di Euro 300mln
- Trattasi di un fondo "residuale" di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che a causa dell'emergenza COVID-10 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività
- Entro 30 giorni il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali definirà le priorità e le modalità di attribuzione

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 64)

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione (cioè: TUTTI I TITOLARI DI PARTITA IVA, ANCHE INDIVIDUALI) è riconosciuto per il 2020 un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro

- Spesa massima: Euro 20.000. La spesa deve essere documentata.
- N.B. SANIFICAZIONE non vuole dire "semplice pulizia"! Occorre utilizzare prodotti mirati alla riduzione dei microbi sulle superfici
- La sanificazione può essere anche ripetuta: il limite è di importo, ma può essere riferito ad attività ripetute nel tempo
- Verrà emanato Decreto attuativo per individuare le modalità di fruizione del credito che sarà limitato (importo stanziato Euro 50 mln)

CREDITO DI IMPOSTA PER AFFITTO BOTTEGHE E NEGOZI (art. 65)

Ai soggetti esercenti **attività di impresa** è riconosciuto un credito di imposta pari al **60%** del canone di locazione **del mese di marzo 2020** per immobili iscritti nella categoria C/1 (cioè NEGOZI e BOTTEGHE) da utilizzare in compensazione.

- Il credito è concesso INDIPENDENTEMENTE DAL PAGAMENTO del canone
- Sono esclusi i commercianti che non hanno subito restrizioni perché ritenuti essenziali, cioè: farmacie, parafarmacia, negozi di generi alimentari e di prima necessità

N.B.: nessuna agevolazione è prevista per il proprietario dell'immobile che non incassa il canone (rimane la tassazione del canone per competenza)

DETRAZIONE PER EROGAZIONI LIBERALI (art. 66)

Per le erogazioni liberali **in denaro e in natura** effettuate in tutto il 2020 da **persone fisiche** e da **enti non commerciali**

→ Detrazione pari al 30% dell'erogazione dall'imposta fino a max Euro 30.000

Per le erogazioni liberali **in denaro e in natura** effettuate in tutto il 2020 da **titolari di reddito di impresa**

→ Deducibilità (TOTALE) sia ai fini IRES/IRPEF, sia ai fini IRAP

SE le stesse sono:

- effettuate in favore di: Stato, Regioni, Enti locali territoriali, Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro
- finalizzate a finanziarie interventi per l'emergenza COVID-19

RIMBORSO CONTRATTI DI SOGGIORNO /BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI, LUOGHI DI CULTURA (art. 88)

In caso di annullamento di un concerto, evento culturale (teatro etc.) o spettacoli a causa delle misure adottate per l'emergenza COVID-19 è prevista la possibilità di richiedere il rimborso al venditore (o all'agenzia) entro il 16 aprile → entro trenta giorni dalla comunicazione il venditore procede all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione

In caso di annullamento di un viaggio o di un trasporto a causa delle restrizioni per l'emergenza COVID-19, il DL del 2 marzo scorso aveva già previsto il rimborso da parte del vettore/agenzia viaggi.

I fornitori in caso di **impossibilità sopravvenuta** della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati sono tenuti all'emissione di voucher.

CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI → TRASFORMAZIONE DELLE PERDITE FISCALI IN CREDITO DI IMPOSTA (art. 55)

È prevista la possibilità di **trasformare in crediti d'imposta le imposte anticipate** (anche se non sono materialmente iscritte in bilancio) riferite a perdite fiscali riferite alla **cessione di crediti scaduti** da più di 90 giorni.

Le perdite sono computate in misura non superiore al **20% del valore nominale** dei crediti ceduti.

I crediti d'imposta rivenienti dalla trasformazione

- sorgono alla data di cessione del credito
- sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 **senza limitazioni di importo**.

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA PRODUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art. 15)

Fino al termine dello stato di emergenza COVID-19 è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.

Produzione di mascherine chirurgiche → procedura necessaria:

1) presentazione di un'auto-certificazione all'Istituto Superiore di Sanità con dichiarazione sotto propria responsabilità che le stesse rispettano i requisiti di sicurezza;
2) trasmissione (entro 3 giorni dalla presentazione di cui sopra) di ogni elemento utile alla validazione da parte dell'ISS;
3) validazione da parte dell'ISS entro 3 giorni da quanto ricevuto di cui al punto 2.

Produzione di dispositivi di protezione individuale → procedura necessaria:

1) presentazione di un'auto-certificazione all'INAIL con dichiarazione sotto propria responsabilità che le stesse rispettano i requisiti di sicurezza;
2) trasmissione (entro 3 giorni dalla presentazione di cui sopra) di ogni elemento utile alla validazione da parte dell'INAIL;
3) validazione da parte dell'INAIL entro 3 giorni da quanto ricevuto di cui al punto 2.

→ se i prodotti non fossero autorizzati dall'ISS ovvero dall'INAIL il produttore deve cessare immediatamente la produzione